

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2009014**
Data: **30 settembre 2014**
Oggetto: **obbligo rafforzato del modello F24 telematico dal 1° ottobre 2014 – chiarimenti Agenzia Entrate**



OBLIGO RAFFORZATO DEL MODELLO F24 TELEMATICO DAL 1° OTTOBRE 2014 – CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE

Gentile Associato,

facendo riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 del 19/09/2014, riteniamo di dover integrare la precedente circolare prot. n. 2008914 dell’11 settembre 2014 fornendo le seguenti precisazioni:

1. i modelli **F24 a saldo zero** (nei quali l’ammontare dei pagamenti è pari all’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione) potranno essere presentati **esclusivamente**:
 - mediante i **servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate** (“F24 web” o “F24 online”), attraverso i canali telematici “Fisconline” o “Entratel”;
 - oppure per il tramite di un **intermediario abilitato** ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DPR 22/07/1998 n. 322;
2. i modelli **F24** contenenti **crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero** oppure i modelli **F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro** (a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione) potranno essere presentati esclusivamente per via telematica:
 - mediante i **servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate** (“F24 web” o “F24 online”), attraverso i canali telematici “Fisconline” o “Entratel”;
 - oppure mediante i **servizi di “internet banking”** messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate.

Come precisato nella nostra summenzionata circolare le modifiche compiute dall’articolo 11, comma 2, del D.L. 23/06/2014 n. 89, si aggiungono e non si sostituiscono a quelle già vigenti nell’ordinamento sulla stessa materia.

In particolare per i **soggetti titolari di partita IVA** permane l’obbligo di utilizzare:

- modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi, nonché delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all’articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 241/1997;
- esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito annuale IVA o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
segreteria@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it

Tali soggetti, pertanto per effetto, delle nuove disposizioni normative introdotte, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente le modalità telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione del modello F24 in tutti i casi di delega con saldo finale pari a zero, ferma restando la possibilità di utilizzare anche i servizi telematici resi disponibili dagli intermediari della riscossione convenzionati per la presentazione del modello F24 con saldo maggiore a zero.

UTILIZZO DEL MODELLO F24 CARTACEO

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 del 19/09/2014 chiarisce, inoltre, le ipotesi in cui è **possibile continuare ad utilizzare i modelli cartacei**, come di seguito precisato:

- a) modelli con saldo a debito non superiore a 1.000 euro, se non relativi a titolari di partita IVA (ipotesi non contemplata dalla norma);
- b) F24 precompilati dall’ente impositore (Agenzia delle Entrate, comuni, ecc.), a condizione che non siano indicati crediti in compensazione; in tal senso, dunque, il legittimo utilizzo dei crediti viene praticamente “scoraggiato” per effetto della complicazione dell’utilizzo del canale telematico;
- c) modelli relativi a versamenti rateali in corso, ma solo a condizione che siano relativi a non titolari di partita IVA e solo fino al 31/12/2014 (in tal senso si salvaguardano, ad esempio, i versamenti relativi al saldo 2013 ed al primo acconto 2014);
- d) modelli utilizzati per la fruizione di agevolazioni fiscali (crediti di imposta) con compensazioni che si possono effettuare unicamente presso gli agenti della riscossione.

CONTRIBUENTI IMPOSSIBILITATI A DETENERE UN CONTO CORRENTE

La circolare, inoltre, si occupa anche delle casistiche relative ai **contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente**, suggerendo le seguenti **soluzioni**:

- i **modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza** l’utilizzo di crediti in **compensazione**, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a “*Entratel*”, disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente, oppure ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente, in quanto il pagamento è eseguito con modalità diverse (ad esempio tramite addebito di carte prepagate). Solo ove non sia attuabile nessuna soluzione, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo;
- i **modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione**, ma con **saldo finale maggiore di zero**, potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate al punto precedente. In caso di indisponibilità, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo.

Nella tabella che segue si riepilogano in sintesi le nuove modalità di pagamento con F24 **aggiornate** secondo i chiarimenti forniti dalla circolare n. 27 del 19/12/2014:

Versamento mediante modello F24		Modalità di versamento <u>dal 1.10.2014</u>		
SOGGETTI	Tributi, contributi, premi assicurativi	Modello cartaceo	Servizi telematici di home banking o remote banking	Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate ⁽²⁾
TITOLARI DI PARTITA IVA	↳ F24 a debito <u>senza compensazioni</u>	NO	SI	SI
	↳ F24 a debito <u>con compensazione</u> di crediti relativi a : - Imposte sui redditi; - Irap - Addizionali alle imposte sui redditi; - Ritenute alla fonte; - Imposte sostitutive delle imposte sul reddito; - IVA per importi fino a € 5.000,00	NO	SI	SI
	↳ F24 <u>con compensazione</u> orizzontale di credito IVA annuale o trimestrale per importi superiori a € 5.000,00	NO	NO	SI
	↳ F24 a zero <u>con compensazioni</u> ⁽¹⁾	NO	NO	SI

NON TITOLARI DI PARTITA IVA (PRIVATI)	⇒	F24 a debito di importo pari o inferiore a € 1.000,00 , senza compensazioni	⇒	SI	SI	SI
	⇒	F24 a debito di importo superiore a € 1.000,00 , senza compensazioni	⇒	NO ⁽³⁾	SI	SI
	⇒	F24 a debito con compensazione parziale (saldo finale a debito)	⇒	NO	SI	SI
	⇒	F24 a zero , con compensazioni	⇒	NO	NO	SI ⁽¹⁾

- 1) Nel caso di F24 a zero non sarà possibile utilizzare né il modello cartaceo né i servizi di remote/home banking.
- 2) Direttamente dal contribuente (**Fisconline o Entratel**) o per il **tramite di un intermediario abilitato**.
- 3) I contribuenti che utilizzano **deleghe di pagamento precompilate**, inviate dagli enti impositori (Agenzia Entrate, Comuni ecc.), con saldo superiore ad €. 1.000,00, possono presentare detti **modelli in formato cartaceo** presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia, **a condizione che non siano indicati crediti in compensazione**.

Cordiali saluti.

per **AGISCO**
Studio Bondavalli